



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 LUGLIO 2012, N. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27.

Criticità relative ai parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato

Proposte per un intervento correttivo

(Roma, 19 settembre 2012)

- I. **CORREZIONI DELL'INGIUSTIFICATO ABBATTIMENTO DEI COMPENSI PER GLI AVVOCATI**
- Occorre denunciare l'immotivato, ingiustificato ed indiscriminato **abbattimento** degli **importi dei parametri** relativi ai compensi per gli avvocati, rispetto alle abrogate tariffe del 2004, pur dichiarate riferimenti "ragionevolmente orientativi" (cfr. Relaz. Min. pag. 6)
- Come risulta dalle tabelle allegate, ad esempio, i parametri relativi alla fase istruttoria risultano sensibilmente inferiori ai valori medi del 2004, nonostante le numerose attività da espletare, quali le memorie di parte, necessarie o autorizzate dal giudice, come quelle ex art. 183 c.p.c., che comportano svolgimento di un'attività effettivamente rilevante del professionista.
- Inoltre il D.M. considera l'indice di variazione dei prezzi al consumo ISTAT solamente in relazione al periodo 2004-2009, trascurando il periodo 2009-2012.
- A tali considerazioni si aggiunge un'anomalia, che concerne la mancata considerazione del rimborso delle spese generali, quantificato in modo forfettario dall'art. 14 dell'abrogato D.M. 127/2004 nella misura del 12,5%. Si trattava di una voce di costo autonoma, indipendente dal valore e dalla complessità delle questioni trattate, e direttamente correlata alla gestione dello studio professionale, nonché alle spese relative, a titolo esemplificativo, al personale ed all'acquisto e gestione degli strumenti utilizzati dal professionista. Tale voce, pertanto, costituiva un terzo componente necessario nella determinazione del compenso professionale. Il D.M., tuttavia, escludendo la rilevanza di tale voce di costo all'art. 1, comma 2, consente al giudice di liquidare solamente le spese documentate per quel particolare procedimento; in tal modo, il compenso professionale viene ulteriormente decurtato, venendo a mancare una voce che integrava una voce fissa del compenso professionale, oltre a onorari e diritti (tanto è vero che la voce era dovuta a prescindere dalla presenza di spese documentate).

Risulta necessario, pertanto, che il Ministero provveda:

- A) ad aumentare i valori indicati nel Decreto e nelle Tabelle relative ai parametri degli Avvocati, computando effettivamente diritti ed onorari mediamente ricorrenti, come nelle simulazioni allegate;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

- B) ad introdurre una voce di compenso denominata spese generali e fissarlo, come già in passato, al 12,5%;
- C) in caso di accorpamento di scaglioni, calcoli il Ministero i valori del compenso medio utilizzando come base di calcolo il minimo del primo scaglione ed il massimo dell'ultimo scaglione accorpati.

II. **OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER EVITARE ARBITRIO DEL GIUDICE**

I parametri costituiscono un insieme di valori di riferimento, che consentono in primo luogo al giudice di liquidare il compenso professionale in difetto di accordo tra le parti. Al comma 7 dell'art. 1, tuttavia, si specifica che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti. Al fine di scongiurare l'eventuale rischio di un totale arbitrio dell'organo giurisdizionale nell'attività di liquidazione, sarebbe quantomeno necessario inserire un **obbligo di motivazione** in capo al giudice che si discosti sensibilmente dai parametri indicati. Tale previsione consentirebbe, se non altro, di poter sondare la ragionevolezza dell'*iter* logico seguito dal giudice nel procedimento di liquidazione dei compensi, rendendo possibile una verifica del rispetto dei parametri generici indicati dal D.M. (quali complessità della questione, pregio dell'opera, o urgenza) e dall'art. 2233 c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Si favorirebbe un'applicazione uniforme dei parametri per tutti gli organi giurisdizionali, anche al fine di evitare che tali indicazioni siano destinate a rimanere sulla carta e non trovare applicazione alcuna.

Si raccomanda, pertanto, di inserire la seguente disposizione all'art. 1, comma 7: *«Qualora l'organo giurisdizionale si discosti sensibilmente dalle soglie indicate, ha l'onere di fornire espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto e all'attività effettivamente svolta dal professionista.»*

III. **ESATTA CONFIGURAZIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI**

Per quanto concerne le fasi in cui si distingue l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (art. 4), la **fase esecutiva** sembrerebbe contemplata quale momento necessario dell'attività giudiziale. Deve rilevarsi, tuttavia, che si tratta di un procedimento autonomo, che prende le mosse dal mancato adeguamento della parte soccombente alla sentenza. Tale fase, dunque, non ha modo di realizzarsi nella maggior parte dei casi, prevedendo un compenso che risulta attribuito all'avvocato solamente in maniera figurativa.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere come segue:

- tenere conto del carattere autonomo della fase esecutiva provvedendo alla rideterminazione degli importi per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (cfr. punto I);
- precisare che si tratta di un procedimento del tutto autonomo, e non di una fase, come previsto ad esempio per le impugnazioni.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

IV. CONTROVERSIE DI LAVORO

Priva di giustificazione risulta la drastica **riduzione** fino alla metà prevista dall'art. 8 del D.M. in relazione alle **controversie di lavoro** fino a 1.000,00 euro. Sebbene una previsione simile fosse prevista anche nel vecchio tariffario, si tratta tuttavia di meccanismi non sovrapponibili: l'art. 12 D.M. 127/2004, infatti, circoscriveva tale decurtazione alle controversie individuali di valore inferiore a 500,00 euro e limitatamente ai soli onorari, lasciando intatta la misura dei diritti, che per bassi valori di causa integravano la maggior parte del compenso, e la percentuale del rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14.

Non si giustifica dunque lo scostamento dai criteri generali, quali la complessità e quantità delle questioni trattate, a prescindere dal valore ridotto della controversia.

Si raccomanda, pertanto:

- La soppressione dell'art. 8 del D.M.

V. CONTROVERSIE PER L'INDENNIZZO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Prive di giustificazione risultano le drastiche **riduzioni** (sino) alla metà previste dall'art. 9 del D.M. in relazione alle controversie per **irragionevole durata del processo** e alla liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al **patrocinio a spese dello Stato**, anche in **materia penale**. L'assenza di una ragione che giustifichi lo scostamento dai parametri generali, quali la complessità e quantità delle questioni trattate, non consente di considerare legittimo tale ulteriore abbattimento operato in via generale e di principio. La riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato, peraltro, risulta gravemente lesiva del diritto di difesa dei soggetti più deboli e rischia di tradursi in un concreto ostacolo per l'accesso alla giustizia.

Si raccomanda, pertanto:

- La riformulazione dell'art. 9 del D.M. come segue: «*Art. 9 (Gratuito patrocinio). Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.*»
- Di conseguenza, a fini di coordinamento: «*all'art. 12 sopprimere il comma 5 ed il comma 7.*»

VI. RESPONSABILITÀ AGGRAVATA E PRONUNCE IN RITO

Anche le previsioni di cui all'art. 10, che prevedono una riduzione alla metà del compenso liquidabile in caso di **responsabilità processuale** aggravata e **pronunce in rito** risultano irragionevoli e prive di giustificazione. La responsabilità processuale aggravata riguarda un



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

comportamento della parte sostanziale, che può aver dato istruzioni all'avvocato in mala fede o colpa grave, e non si vede perché il patrocinatore dovrebbe essere punito. Spesso non è ipotizzabile al momento della domanda la definizione della controversia con una pronuncia di rito, e anche qualora lo fosse, come in caso di precedenti consolidati, l'avvocato può dover comunque rischiare tale eventualità nell'interesse del cliente.

Si raccomanda, pertanto, la soppressione dell'art. 10 del D.M.

VII. SCAGLIONE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 1.500.000,00

L'incompletezza della previsione di un unico scaglione di valore, per importi superiori ad euro 1.500.000,00 risulta di tutta evidenza, in quanto non consente di adottare un meccanismo razionale di ragionevole previsione ed adeguato sviluppo degli onorari per importi superiori. La mancanza di specifiche indicazioni sul punto condurrebbe a liquidazioni del tutto differenti sull'intero territorio, affidate esclusivamente alla sensibilità dell'organo giurisdizionale decidente, peraltro relative a controversie di valore elevato, che comporteranno un compenso professionale economicamente rilevante.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla previsione di un meccanismo di parametrizzazione più preciso, che consideri la proporzionalità del compenso rispetto all'attività svolta, evitando tuttavia un aumento esponenziale dei costi.

VIII. PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE E PRECETTO

Anomalie ulteriori meritano di essere evidenziate in relazione ai parametri relativi ai **procedimenti per ingiunzione** e per la redazione del **precetto**, di cui alla Tabella A – Avvocati allegata al D.M.

Vizio comune risulta la riduzione eccessiva degli scaglioni di valore in relazione a tali procedimenti: sebbene possa apprezzarsi una riduzione degli scaglioni, tale intervento non necessariamente si traduce in una più corretta ed agevole applicazione del parametro e rischia, al contrario, di condurre ad una valutazione eccessivamente semplicistica, penalizzando l'operato del professionista, e spingendo a non valutare l'attività effettivamente svolta e la complessità della questione affrontata.

Sorprende altresì la circostanza che il legislatore abbia preferito non indicare un valore medio di riferimento per la liquidazione delle spese relative a decreti ingiuntivi e precetti, fornendo invece un *range* di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. Tale ventaglio di importi, a disposizione del giudice, non si presenta di facile fruibilità e recepisce l'indirizzo di drastico abbattimento dei parametri per i compensi degli avvocati: l'importo minimo liquidabile, infatti, risulta in ogni caso di gran lunga inferiore alle vecchie tariffe minime.

Si raccomanda, pertanto, di provvedere ad una revisione in aumento dei valori indicati, tenendo altresì conto delle circostanze già indicate *supra sub I e*, in particolare, dell'eliminazione delle voci relative ai "diritti" ed al rimborso delle spese generali.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Allegato 1.

Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri.

GIUDICE DI PACE

Valore controversia: fino a 5.000,00

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
FASE DI STUDIO	340,00	410,00	480,00	300,00
FASE INTRODUTTIVA	347,00	402,00	457,00	150,00
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze	591,00	663,50	736,00	300,00
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica	660,00	812,50	965,00	400,00
Totale	1.938,00	2.288,00	2.638,00	1.150,00

Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

TRIBUNALE ORDINARIO

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni.

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
FASE DI STUDIO	663,00	1.210,50	1.758,00	1.200,00	Riprende la tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	459,00	706,50	954,00	600,00	Sotto la tariffa media
FASE ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze	1.544,00	2.721,50	3.899,00	1.200,00	Sotto la tariffa minima
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica	1.548,00	2.773,00	3.998,00	1.500,00	Sotto la tariffa minima
Totale	4.214,00	7.411,5	10.609,00	4.500,00	

Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l'importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

CORTE D'APPELLO

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	763,00	1.448,00	2.133,00	1.440,00	Sotto la tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	529,00	884,00	1.239,00	720,00	Sotto la tariffa media
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze	1.494,00	2.836,50	4.179,00	1.440,00	Sotto la tariffa minima
FASE DECISORIA	1.243,00	2.233,00	3.223,00	1.500,00	Di poco superiore alla tariffa minima
Totale	4.029,00	7.401,50	10.744,00	5.100,00	

Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe, al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
FASE DI STUDIO	833,00	1.578,00	2.323,00	1.600,00	Di poco superiore alla tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	966,00	1.711,00	2.456,00	1.000,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE DECISORIA	1.657,00	2.899,50	4.142,00	1.900,00	Superiore alla tariffa minima, ma molto lontano dalla tariffa media
Totale	3.456,00	6.188,50	8.921,00	4.500,00	

Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del 2004. Mentre nella fase di studio l'importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

TAR

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva)

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	758,00	1.440,50	2.123,00	1.440,00	Identico alla tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	649,00	1.179,00	1.709,00	720,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE ISTRUTTORIA	1.314,00	2.599,50	3.884,00	1.440,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE DECISORIA	1.243,00	2.233,00	3.223,00	1.500,00	Superiore alla tariffa minima ma lontano dalla tariffa media
Totale	3.964,00	7.452,00	10.939,00	5.100,00	

Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	1.113,00	2.733,00	4.353,00	1.700,00	Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004
FASE INTRODUTTIVA	839,00	1.919,00	2.999,00	1.100,00	Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004
FASE DECISORIA	2.058,00	4.758,00	7.458,00	2.000,00	Inferiore alla tariffa minima 2004
Totale	4.010,00	9.410,00	14.810,00	4.800,00	

Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l'importo delle tariffe minime del 2004.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

SCAGLIONE	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
Fino a 5.000 euro	374,00	429,00	484,00	50-700 euro	
Da 50.0001 a 500.000 euro	1.287,00	1.654,50	2.022,00	400-2.000,00 euro	
Da 500.001 a 1.500.000	1.961,00	2.701,00	3.441,00	1.000-2.500,00 euro	

Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L'importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime; l'importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

PRECETTO

SCAGLIONE	TARIFFE 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
Fino a 5.000 euro	172,00 - 387,00	20-100 euro
Da 50.0001 a 500.000 euro	387,00 - 1.259,00	150-300 euro
Da 500.001 a 1.500.000	1.259,00 – 1.585,00	400-600 euro
Oltre 1.500.000	1.585,00 – 2.149,00	700-900 euro

Valutazione: in relazione ai compensi per l'atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione; tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ATTIVITA' GIUDIZIALE PENALE – GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

	MEDIO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
FASE DI STUDIO	629,2	360,00
FASE INTRODUTTIVA	514,8	720,00
FASE ISTRUTTORIA	772,2	1080,00
FASE DECISORIA	1072	1080,00
FASE ESECUTIVA	500,5	24 (per ogni ora)

Valutazione: nell'attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti.